



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 www.castellaneta.gov.it

*REGOLAMENTO
DELLA
COMMISSIONE
LOCALE
PER IL
PAESAGGIO*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30.12.2009.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16 luglio 2012.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28 aprile 2016

TITOLO I ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Art. 1 - Istituzione della Commissione

1. Ai sensi degli artt. 8 L.R. Puglia 7 ottobre 2009, n. 20, e 148 d. lgs. 22 gennaio 2004, n.42, è istituita presso il Comune di Castellaneta la Commissione Locale per il Paesaggio.
2. La Commissione Locale per il Paesaggio è organo collegiale con funzioni tecnico-consultive.
3. Il presente regolamento ne disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento.

Art. 2 - Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da tre membri selezionati a seguito di avviso pubblico, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali.
2. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al successivo art. 10 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto.

Art. 3 - Selezione e nomina dei componenti

1. Alla selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio si procede con cadenza triennale sulla scorta di candidature pervenute all'Amministrazione comunale a seguito di pubblicazione di apposito avviso.
2. La nomina dei componenti della Commissione è di competenza del Dirigente U.T.C. , che vi provvede in ragione dei seguenti criteri preferenziali:
 - a) curriculum professionale con particolare riferimento alle questioni attinenti alla tutela del paesaggio e/o dell'ambiente;
 - b) corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti alla tutela del paesaggio e/o dell'ambiente;
 - c) pubblicazioni in materia di tutela del paesaggio e/ o dell'ambiente;
 - d) anzianità di iscrizione al relativo Ordine professionale.
3. La Commissione al proprio interno designa il Presidente ed il Vicepresidente.
4. Nella nomina dei componenti, oltre al rispetto di quanto indicato all'art. 8 della L.R. 07.10.2009,n.20 e ss.mm.ii. si terrà conto anche dei principi di pari opportunità e non discriminazione delle donne di cui all'art. 57 del D.Lgs.30.03.2001,n.165.

Art. 4 - Durata

1. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio durano in carica per un periodo di tre anni, decorrente dalla data della nomina.
2. Allo scadere del *triennio* essi decadono dall'incarico, ma continuano a svolgere le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi commissari.
3. I componenti nominati in sostituzione di commissari decaduti, dimissionari o deceduti ai sensi del successivo art. 9 durano in carica sino allo scadere del triennio di durata dell'intera Commissione.
4. Il mandato di commissario non è rinnovabile.

Art. 5 - Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione locale per il Paesaggio è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale del Comune di Castellaneta, nonché con qualsivoglia rapporto di dipendenza o collaborazione, sia continuativa che temporanea, con il Comune di Castellaneta o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti.

Art. 6 - Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. I commissari che, per ragioni professionali, sono direttamente interessati alla trattazione della pratica al vaglio della Commissione devono astenersi dall'esame, dalla discussione e dal giudizio in ordine alla pratica medesima allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente ricorre anche nell'ipotesi in cui la pratica da esaminare concerne il coniuge, ovvero parenti e affini entro il quarto grado, di uno dei componenti della Commissione.
3. Della preventiva dichiarazione di astensione e del conseguente allontanamento dall'aula del commissario in situazione di conflitto di interessi viene dato atto nel verbale di cui al successivo art.15 .

Art. 7 - Decadenza

1. Determinano la decadenza di diritto dalla carica di componente della Commissione:
 - l'insorgenza nel corso del mandato di una delle cause di incompatibilità elencate all'art. 5;
 - l'assenza ingiustificata per più di due sedute consecutive della Commissione Locale per il Paesaggio;
 - la violazione dell'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6.
2. La decadenza viene accertata e decretata dal Sindaco, sulla scorta di dettagliata relazione scritta predisposta dal Responsabile dell'Ufficio di cui all'art. 2, comma 2, e notificata all'interessato.

3. Art. 8 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di componente della Commissione Locale per il Paesaggio devono essere rassegnate per iscritto al Sindaco. Esse hanno decorrenza immediata.

Art. 9 - Surroga dei commissari

1. Nei casi di decadenza, dimissioni volontarie o decesso dei commissari il Dirigente U.T.C. provvede a nominare i sostituti attingendo fra i soggetti che hanno presentato la loro candidatura a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 3, comma 1.
2. La nomina dei sostituti avviene nel rispetto dei criteri di selezione indicati al comma 2 del menzionato art. 3.
3. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina dei sostituti ai sensi dei commi precedenti, l'Amministrazione comunale pubblicherà apposito avviso finalizzato all'acquisizione di nuove candidature per la sostituzione dei commissari decaduti, dimissionari o deceduti.

TITOLO II ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

Art. 10 - Attribuzioni

1. La Commissione locale per il paesaggio esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti:
 - a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del d. lgs, n. 42/2004;
 - b) di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT-P ai sensi dell'articolo 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR.

Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale si procede comunque sull'istanza.

Art. 11 - Sedute e convocazione

1. Il Dirigente dell'U.T.C. invita il Presidente a convocare la Commissione in base alle esigenze dell'ufficio.
2. Le sedute, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente. In caso di impedimento del Presidente la convocazione avviene ad opera del Vicepresidente.
3. La convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere notificata ai commissari e al Responsabile dell'Ufficio di cui all'art. 2, comma 2, almeno cinque

giorni prima nei casi di seduta ordinaria ed almeno tre giorni prima nei casi di seduta straordinaria.

Al fine di garantire ai commissari la possibilità di avere cognizione dei progetti inseriti all'ordine del giorno, la struttura comunale preposta all'istruttoria degli stessi deve consentire ai componenti della Commissione la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.

4. Allorquando l'Amministrazione comunale abbia la necessità di acquisire un qualificato parere della Commissione Locale per il Paesaggio, potrà chiedere al Presidente la convocazione di una seduta straordinaria.

Art. 12 - Ordine del giorno

1. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale.
2. Hanno, comunque, priorità, anche rispetto a quanto previsto dal 1° comma le pratiche relative a:
 - › esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - › attività produttive con comprovate esigenze di urgenza e di interesse pubblico;
 - › varianti in corso d'opera.

Art. 13 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della Commissione stessa, tra i quali il Presidente.
2. Nelle ipotesi di assenza o astensione, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
1. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
2. In caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, del Vicepresidente.

Art. 14 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute della Commissione Locale per il Paesaggio non sono pubbliche.
2. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, potrà ammettere a partecipare alla seduta il solo progettista onde consentirgli una più compiuta illustrazione del progetto da esaminare. Il progettista non potrà comunque assistere alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Art. 15 - Verbalizzazione delle sedute

1. Le funzioni di segretario sono svolte da un addetto della struttura comunale competente, all'uopo incaricato dal dirigente della stessa. Il segretario non ha diritto di voto.

2. Il Segretario provvede:
 - per ogni pratica esaminata, a trascrivere su apposito stampato il parere emesso dalla Commissione;
 - alla redazione dei verbali delle sedute, alla loro raccolta ed archiviazione.
3. I pareri della Commissione sono controfirmati dal Presidente, ovvero dal Vicepresidente, e da un commissario scelto di volta in volta. Costoro sigleranno anche gli elaborati allegati alla pratica.
4. I verbali della Commissione sono sottoscritti da tutti i presenti.

Art. 16 - Sopralluoghi

1. E' facoltà della Commissione Locale per il Paesaggio eseguire tutti i sopralluoghi ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza.
2. A tal fine la Commissione può delegare uno o più commissari per l'espletamento di detti sopralluoghi.

Art. 17 - Rapporti con le strutture organizzative comunali

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti scritti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente normativa e strumentazione urbanistica.
2. Ciascun commissario può prendere visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili ai fini dell'espressione del parere. La richiesta di accesso a tale documentazione va formulata per iscritto al dirigente della struttura medesima.

Art. 18 - Indennità

1. Le indennità spettanti ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio sono stabilite ed aggiornate con atto di Giunta Comunale.

Art. 19 - Diritti di segreteria

1. I richiedenti autorizzazioni e pareri paesaggistici devono versare, preventivamente, i diritti di segreteria previsti dall'allegato A) del presente regolamento.
2. I su indicati diritti di segreteria si applicano, nella misura del 50% di quanto previsto nella allegato a), alle pratiche già presentate ed a quelle in fase di discussione al momento dell'adozione in Consiglio Comunale del presente regolamento

Art. 20 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ALLEGATO "A"

DIRITTI DI SEGRETERIA PER PROVVEDIMENTI IN MATERIA PAESAGGISTICA
(Decreto Legge 18/01/1993, n. 8 convertito in Legge 19/03/1993, n. 68; Legge 23/12/1996, n.662 e Decreto Legislativo n. 213/98 e s.m.i.; D.lgs 42/04; L.R. 40/09)

Da versarsi al momento della presentazione dell'atto richiesto

A) AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

1. EDIFICI RESIDENZIALI (nuova costruzione, varianti essenziali, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione con aumento di unità immobiliare):

1.1	per una unità immobiliare e/o abitativa	€. 200,00
1.2	per due/quattro unità immobiliari e/o abitative	€. 300,00
1.3	per oltre quattro unità immobiliari e/o abitative	€. 400,00

2. EDIFICI NON RESIDENZIALI: (nuova costruzione, varianti essenziali, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione con aumento di unità immobiliare):

2.1	fino a 500 m3	€. 200,00
2.2	da 500 m3 a 1000 m3	€. 400,00
2.3	oltre 1000 m3	€. 500,00

3. OPERE MINORI (locali di pertinenza, recinzioni, pubblicità, ecc) €. 100,00

4. OPERE DI URBANIZZAZIONE €. 400,00

B) PARERE PAESAGGISTICO (condono edilizio)

5. EDIFICI RESIDENZIALI (tipologia 1, 2, 3 legge 47/85):

5.1	fino a 500 mc.	€. 300,00
5.2	da 500 mc. fino a 1000mc.	€. 600,00
5.3	oltre 1000mc.	€. 800,00

6. EDIFICI RESIDENZIALI (tipologia 4, 5, 6 legge 47/85): €. 300,00

7. EDIFICI NON RESIDENZIALI (tipologia 1, 2, 3 legge 47/85):

7.1	fino a 500 mc.	€. 400,00
7.2	da 500 mc. fino a 1000mc.	€. 800,00
7.3	oltre 1000mc.	€.1.000,00

8. EDIFICI NON RESIDENZIALI (tipologia 4, 5, 6 legge 47/85): €. 500,00

9. OPERE MINORI (recinzioni, porticati, opere non valutabili in termini di superficie e di volume, ecc)

€. 200,00